

La Camera Amministrativa degli Avvocati di Bari ha appreso dell'impugnazione proposta dinanzi al TAR Lazio da alcuni Consigli dell'Ordine degli Avvocati avverso il regolamento per le specializzazioni forensi da ultimo modificato con d.M. n. 163/2020, e ritiene di intervenire nell'auspicato dibattito, all'esito di una doverosa consultazione coi propri iscritti.

Ancora una volta, si affidano le problematiche dell'Avvocatura all'intervento della Magistratura, con il rischio di dover subire le conseguenze di decisioni che possono anche non rispondere alle effettive esigenze della categoria professionale; circostanza che comporta, quanto meno, grave preoccupazione.

Il riconoscimento del titolo di avvocato specialista, previsto dall'art. 9, l. 31.12.2012 n. 247, non può essere ulteriormente procrastinato e -considerando che l'ultimo quinquennio si è consumato tra i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo avverso il d.M. n. 144/2015 e atti di esecuzione al giudicato- vi sono tutte le premesse per ritenere che altro tempo trascorrerà invano.

E' allora necessario che l'UNAA avvii una incisiva ed immediata interlocuzione con il C.N.F., e quindi con il competente Ministero, per indurre ad un immediato riesame di alcune disposizioni regolamentari che appaiono prive di ragionevole giustificazione, se non illegittime.

La Camera di Bari, quindi, ritiene costruttivamente sin d'ora di manifestare perplessità in ordine ad alcuni contenuti del regolamento e preoccupazioni sulle modalità di attuazione dello stesso.

In particolare, per quanto concerne l'introduzione degli indirizzi, in generale, e nello specifico, di quelli afferenti al diritto amministrativo, pur volendo prescindere dalla distonia rispetto alla previsione normativa, ritiene che la parcellizzazione introdotta -peraltro priva di un oggettivo criterio informatore- è fonte di inevitabili sperequazioni, anche geografiche, e di complicazioni applicative, sin dalla fase del conseguimento del titolo (si allude, in particolare, al criterio della comprovata esperienza) per giungere al momento della spendita, e quindi della valutazione della rilevanza, del titolo stesso.

Peraltro, l'introduzione di tali indirizzi, più che agevolare la scelta dell'avvocato amministrativista specialista da parte della committenza pubblica e privata, introduce potenziali effetti distorsivi del sistema degli incarichi fiduciari

sotto il profilo concorrenziale.

Sarebbe pertanto auspicabile proporre una modifica del regolamento in tale parte, escludendo tout court la previsione degli indirizzi o introducendo, ad esempio, la previsione di (non più di) due macro-aree.

Ad analoghe censure non si sottrae la disposizione del d.M. che prevede la possibilità del conferimento del titolo di specialista a chi sia in possesso del titolo di dottorato di ricerca riconducibile ad uno dei settori di specializzazione; qui il rilievo, in termini di incoerenza tra presupposto e finalità è sin troppo evidente ove si consideri che il titolo di dottore di ricerca, originariamente spendibile esclusivamente in ambito universitario, ha scarsa attinenza con l'esercizio della professione in generale (e con l'avvocatura specializzata in particolare).

Deve peraltro osservarsi che, a voler seguire la logica sottesa al regolamento, dovrebbe essere prevista anche l'automatica acquisizione del titolo di avvocato specialista da parte dei professori ordinari, associati e dei ricercatori in materie riconducibili ai settori di specializzazione, previsione assente nel d.M.

Per queste ragioni, e per tutte le altre che emergeranno nella sede di cui si dirà appresso, appare necessario che l'UNAA assuma l'iniziativa di coinvolgere le altre associazioni specialistiche maggiormente rappresentative per indurre il CNF ad avviare con il competente Ministero un dialogo costruttivo per modificare il regolamento, al fine di evitare, come già riferito, il proliferare di un contenzioso che costituisce causa di (e occasione per giustificare il) rinvio *sine die* della concreta attuazione dell'art. 9 della legge n. 247/2012.

Prima ancora si chiede che l'UNAA convochi, con l'urgenza che il caso richiede, una assemblea dei delegati della Camere associate, per acquisire proposte e stabilire il necessario confronto per la definizione dell'oggetto degli emendamenti al regolamento che soddisfino, per quanto è possibile, le reali esigenze degli avvocati amministrativisti, senza eccessiva complicazione delle modalità di conferimento del titolo.

Inoltre l'UNAA dovrebbe anche assumere una posizione rispetto al ricorso proposto da alcuni Consigli dell'Ordine (pendente dinanzi alla I Sezione del TAR Lazio, con camera di consiglio già fissata per la trattazione dell'incidente cautelare), decidendo se spiegare o meno intervento.

Vi è necessità che l'UNAA si faccia portatrice, soprattutto nell'attuale contingenza, del comune sentire degli avvocati amministrativisti e la sede assembleare è l'unica in cui è possibile sintetizzare le aspettative e le tensioni degli avvocati associati alle Camere; per questa ragione è opportuno, ed anzi necessario, che si svolgano assemblee a frequente cadenza che costituiscano una sorta di osservatorio e/o tavolo di confronto sulle attuali problematiche della giustizia amministrativa dal punto di vista dell'avvocato amministrativista.

Altro tema indifferibile, e da affrontare con decisione, è riconducibile alla Scuola di specializzazione.

La Camera barese ribadisce la priorità della istituzione di una Scuola Nazionale di Specializzazione dell'Avvocato Amministrativista da parte dell'UNAA che, in qualità di associazione specialistica maggiormente rappresentativa, attraverso convenzioni con il CNF e Dipartimenti universitari di Giurisprudenza e, ove richiesta, con gli Ordini forensi, possa assolvere, in conformità alle emanande linee guida, alla migliore formazione specialistica, anche territorialmente articolata, sotto il profilo della qualità e della omogeneità dei programmi da svolgere.

Il progetto di istituzione della Scuola Nazionale di Specializzazione è sempre stato coltivato -a quanto consta- in seno all'UNAA, in coerenza con espresse finalità statutarie (*“promuovere la conoscenza del diritto amministrativo”*; *“rappresentare, valorizzare e tutelare il ruolo, la dignità e la professionalità dell'avvocato amministrativista e di operare per la tutela degli interessi dell'avvocatura nelle forme e nelle sedi ritenute più idonee”*; *“promuovere il profilo professionale specialistico degli avvocati amministrativisti, la formazione e l'aggiornamento gratuiti nella materia del diritto amministrativo in ogni forma ritenuta idonea, anche concorrendo alle procedure per l'attribuzione del relativo titolo”*) e, prima ancora, perché l'istituzione della Scuola Nazionale rappresenta un dato identitario dell'UNAA e ragione stessa dell'esistenza di un organismo unitario che associa le Camere locali.

Anche di questo tema è opportuno e necessario discutere, per dare attuazione al percorso già pianificato, nell'assemblea dei delegati che si auspica sarà convocata quanto prima.

Si chiede di dare corso alla pubblicazione di questo comunicato sul sito dell'UNAA.